



Determinazione n° 204/2019

OGGETTO: Affidamento dei lavori per la “Riqualificazione edile e strutturale delle coperture degli edifici denominati 3G, 3I, 3L, e 3Q della Sede Centrale del Politecnico di Torino”. **Revoca del provvedimento di esclusione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese PALASER S.r.l. – Ronco Andrea S.r.l.**
C.I.G.: 7698140218 - C.U.P.: E14H17001120005

Il Dirigente Area Edilizia e Logistica

Visto

- il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. e il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per le parti ancora vigenti;
- l'art. 62 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Politecnico di Torino emanato con Decreto Rettorale n. 218 del 03.06.2013;
- il Consiglio di Amministrazione del 29.11.2016 che ha approvato il quadro delle deleghe in uso, tra le quali si enumerano le deleghe al Dirigente dell'Area Edilog;
- Il Consiglio di Amministrazione del 29.11.2017 che ha approvato il piano triennale dei lavori edilizi 2018-2020 comprendente il Piano Annuale 2018.

Premesso che

- in data 05.02.2019 il RUP, in seduta pubblica, provvedeva a verificare la congruità e la correttezza della documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici e rilevava che il raggruppamento temporaneo di imprese PALASER S.r.l. – Ronco Andrea S.r.l. non era in possesso di uno dei requisiti di partecipazione di cui al punto 3.3 del Disciplinare di Gara;
- in data 05.02.2019 con determinazione dirigenziale n. 198 Codesta Stazione Appaltante escludeva il su citato operatore economico dalla procedura di gara e provvedeva a comunicare allo stesso il provvedimento di esclusione tramite pec (prot. 1948/10.8 del 05.02.2019);
- in data 06.02.2019 l'operatore economico escluso inviava istanza di riammissione alla procedura di gara allegando documentazione a comprova del possesso del requisito di partecipazione ritenuto assente.

Costatato che

- a seguito di verifica da parte della Stazione Appaltante l'operatore escluso risultava effettivamente in possesso del requisito di partecipazione;
- ricorrono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 21 *quinquies* della Legge 241/1990 che consentono alle Amministrazioni di agire in autotutela.

Ritenuto

- pertanto necessario revocare in autotutela il provvedimento di esclusione ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della Legge 241/1990;

Determina

- di revocare in autotutela il provvedimento di esclusione adottato con determinazione n. 198 del 05.02.2019;
- di ammettere alle fasi successive di gara l'operatore economico RTI PALASER S.r.l. – Ronco Andrea S.r.l.



**POLITECNICO
DI TORINO**

Area
Edilizia e Logistica

Dirigente Arch. Gianpiero Biscant

Torino, 06 febbraio 2019

Il Dirigente Area Edilizia e Logistica
~~Arch. Gianpiero Biscant~~